

**Farmacie Comunali Riunite s.p.a.**  
**REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA**

**SOMMARIO**

**Sezione I**  
**Principi generali**

Art. 1. L'organismo di vigilanza di F.C.R. s.p.a.	3
Art. 2. Approvazione del regolamento	3

**Sezione II**  
**Composizione, nomina e durata in carica**

Art. 3. Costituzione e composizione	3
Art. 4. Nomina dell'organismo di vigilanza	3
Art. 5. Durata in carica dell'organismo di vigilanza	3

**Sezione III**  
**Requisiti di indipendenza e onorabilità dei singoli componenti**

Art. 6. Requisiti di indipendenza	4
Art. 7. Requisiti di onorabilità	4

**Sezione IV**  
**Revoca e decadenza dei membri dell'organismo di vigilanza**

Art. 8. Revoca.	5
Art. 9. Decadenza per perdita dei requisiti di indipendenza o onorabilità.	5
Art. 10. Decadenza dell'organismo di vigilanza per commissione di illeciti amministrativi dipendenti da reato	5

**Sezione V**  
**Attività dell'organismo di vigilanza**

Art. 11. Compiti dell'organismo di vigilanza	5
--	---

Art. 12. La vigilanza sull'identità del modello	6
Art. 13. Verifica compatibilità modello organizzativo con documenti aventi finalità preventiva	6
Art. 14. La verifica dell'effettività del modello	6
Art. 15. Riunioni obbligatorie	7
Art. 16. Attività di formazione e informazione dei destinatari	7
Art. 17. Interpretazione del modello	7
Art. 18. L'azione disciplinare	7
Art. 19. Modifiche e aggiornamenti del modello	7

**Sezione VI**  
**Funzionamento e poteri dell'organismo di vigilanza**

Art. 20. Funzionamento dell'organismo di vigilanza	8
Art. 21. Il documento di programmazione dell'attività ispettiva	8
Art. 22. Autonomia operativa e finanziaria	8

**Sezione VII**  
**Obblighi di informazione e di registrazione**

Art. 23. Obblighi di informazione verso l'organismo di vigilanza	9
Art. 24. Le comunicazioni dell'organismo di vigilanza	9
Art. 25. Conservazione della documentazione	10

## **Articolato**

### **Sezione I Principi generali**

#### **Art. 1. L'organismo di vigilanza di F.C.R. s.p.a.**

1. L'organismo di vigilanza di Farmacie Comunali Riunite s.p.a. (da ora in poi semplicemente F.C.R. oppure anche la Società o Azienda) è un organo monocratico e indipendente, incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del modello di organizzazione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento e di svolgere gli ulteriori compiti indicati nell'articolo 11.

#### **Art. 2. Approvazione del regolamento**

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti.
2. Con le stesse modalità di approvano le modifiche e/o gli aggiornamenti.

### **Sezione II Composizione, nomina e durata in carica**

#### **Art. 3. Costituzione e composizione**

1. Può essere nominato organismo di vigilanza di F.C.R. s.p.a. soggetto dotato di elevata professionalità e specifiche competenze in ambito legale e/o di organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle problematiche sottese al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla normativa correlata.
2. In particolare le competenze richieste devono afferire alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e alle scienze organizzative e aziendalistiche, con particolare riguardo alle attività di *audit* e di *fraud examination*.

#### **Art. 4. Nomina dell'organismo di vigilanza**

1. L'organismo di vigilanza è nominato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti, sulla base di un'attenta verifica dei requisiti richiesti dal presente regolamento, su parere non vincolante del collegio sindacale.
2. I dati curriculari del componente dell'organismo di vigilanza sono resi pubblici e liberamente consultabili dalla pagina web della Società.

#### **Art. 5. Durata in carica dell'organismo di vigilanza**

1. L'organismo di vigilanza rimane in carica per tre anni, con decorrenza dalla contestuale accettazione della nomina da parte del componente.
2. L'incarico di componente dell'organismo di vigilanza dovrà essere confermato dal CdA ad ogni termine dei tre anni in carica e non potrà comunque essere svolto per più di tre mandati, anche non consecutivi. Alla scadenza sarà rimessa al Cda la valutazione sulla possibilità di derogare a tale disposizione per giustificate e motivate ragioni derivanti da delibera ad hoc adottata all'unanimità.
3. In caso di morte, decadenza o rinuncia del titolare del componente dell'OdV, il consiglio di amministrazione procede senza indugio alla sua sostituzione. In tal caso,

il nuovo componente rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'organismo di vigilanza.

4. All'atto di accettazione della nomina, il titolare dell'ufficio di organismo di vigilanza dovrà, se richiesto:

- a) rilasciare una autocertificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 nonché l'impegno a comunicarne immediatamente l'eventuale perdita;
- b) produrre il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti di cui agli artt. 24 e 27 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale).

5. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, dei documenti di cui alle lettere a) e b) preclude l'assunzione dell'incarico di componente dell'organismo di vigilanza.

### **Sezione III**

#### **Requisiti di indipendenza e onorabilità dei singoli componenti**

##### **Art. 6. Requisiti di indipendenza.**

1. Non possono essere nominati titolari dell'organismo di vigilanza:

- a) coloro che ricoprono il ruolo di consigliere di amministrazione in F.C.R. s.p.a. o in eventuali società controllate e/o collegate;
- b) soggetti legati da rapporti di lavoro subordinato con F.C.R. s.p.a. o che da qu;
- c) dipendenti, dirigenti, sindaco o assessori, consiglieri comunali delle Amministrazioni comunali di Grosseto e di Scansano;
- d) dipendenti, dirigenti dei soci privati di F.C.R. s.p.a.;
- e) coloro che ricoprono ruoli nella società incaricata per la revisione del bilancio;
- f) coloro che si trovano nelle situazioni indicate dall'art. 3.C.1. del Codice di autodisciplina delle società quotate in borsa e dall'art. 2399 c.c. lett. b) e c);
- g) i membri del collegio sindacale;
- h) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o chi ricopre uno dei ruoli istituzionali previsti dal d.lgs. n. 81 del 2008 o dalle linee guida UNI-INAIL, BS OHSAS 2007:19001 oppure ISO 45001:2018, nonché colui che ha rapporti di lavoro dipendente o libero-professionale con le società di certificazione e di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro o di implementazione dei sistemi di gestione della sicurezza o con le società di certificazione e consulenza nella materia ambientale;
- i) il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1 l. 6 novembre 2012, n. 190.

##### **Art. 7. Requisiti di onorabilità**

1. Non può ricoprire il ruolo di titolare dell'ufficio dell'organismo di vigilanza, colui il quale:

- a) abbia riportato sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena *ex* art. 444 c.p.p., ancorché non definitiva, per reati dolosi e preterintenzionali;
- b) abbia riportato sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena *ex* art. 444 c.p.p., ancorché non definitiva, per i reati colposi o contravvenzionali

- previsti come reato presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001;
- c) abbia subito l'applicazione di una misura cautelare personale (coercitiva o interdittiva) per uno dei reati di cui alle lettere a e b;
  - d) abbia subito l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione della normativa in materia di riciclaggio o degli artt. 187-*bis* e 187-*ter* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - e) si trova nella situazione di cui all'art. 2382 c.c.;
  - f) abbia subito, a qualunque, titolo, l'applicazione di una misura di prevenzione.

#### **Sezione IV**

#### **Revoca e decadenza dei membri dell'organismo di vigilanza**

##### **Art. 8. Revoca.**

1. Il titolare dell'ufficio dell'organismo di vigilanza può essere revocato solamente per giusta causa, da ravvisarsi in gravi e precise violazioni dei doveri di vigilanza.
2. La revoca è disposta dal consiglio di amministrazione, previa acquisizione delle eventuali giustificazioni scritte dell'interessato, sentito il parere non vincolante del collegio sindacale.

##### **Art. 9. Decadenza per perdita dei requisiti di indipendenza o onorabilità.**

1. Il titolare dell'ufficio dell'organismo di vigilanza decade qualora vengano meno i requisiti di indipendenza e onorabilità di cui agli artt. 6 e 7.
2. Il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza, dopo aver esaminato eventuali scritti difensivi dell'interessato, sentito il parere non vincolante del collegio sindacale.

##### **Art. 10. Decadenza dell'organismo di vigilanza per commissione di illeciti amministrativi dipendenti da reato**

1. L'organismo di vigilanza decade se la Società subisce l'applicazione di una misura cautelare o una sentenza di condanna o di applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.*, per un reato previsto dal d. lgs. 231 del 2001.
2. Il consiglio di amministrazione, fermo restando il limite dei tre anni e dei tre mandati di cui all'art. 5 comma 2, può rinnovare l'organismo di vigilanza quando l'applicazione della misura cautelare, la sentenza di condanna o l'applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.* non siano dipese da carenze dell'attività di vigilanza.

#### **Sezione V**

#### **Attività dell'organismo di vigilanza**

##### **Art. 11. Compiti dell'organismo di vigilanza**

1. L'organismo di vigilanza ha il compito di:
  - a) vigilare sulla *idoneità* del modello a prevenire gli illeciti previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001;
  - b) vigilare sulla *effettività* del modello, ossia sulla sua corretta e reale applicazione all'interno della società;
  - c) collaborare con gli organi della Società nell'attività di *formazione e informazione* dei destinatari del modello;

- d) *interpretare* le disposizioni del modello;
  - e) promuovere l'*azione disciplinare* in caso di violazione del modello.
  - f) promuovere l'*aggiornamento* del modello;
  - g) ricevere le segnalazioni facoltative (c.d. *whistleblowing*) e le altre comunicazioni genericamente indicate dall'articolo 23 e specificamente previste dal Regolamento aziendale.
2. L'organismo di vigilanza non è organo di controllo societario di cui all'art. 14 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi di impresa che entrerà in vigore il prossimo 1° settembre 2021) e non ha compiti di verifica dell'organo amministrativo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, né obblighi di segnalazione di eventuali crisi dell'impresa.
3. L'organismo di vigilanza non svolge il ruolo che spetta agli organismi indipendenti di valutazione e non promuove, né attesta, dunque, l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui all'articolo 14 comma 4 legge 27 ottobre 2009, n. 150.

#### **Art. 12. La vigilanza sull'idoneità del modello**

1. L'organismo di vigilanza deve valutare con regolare periodicità se la mappatura delle aree di rischio e le relative procedure richiedono aggiornamenti.
2. Entro sei mesi dall'insediamento o dall'approvazione del modello (se successivo all'insediamento), l'organismo di vigilanza presenta al consiglio di amministrazione una relazione sull'idoneità del modello e delle procedure.

#### **Art. 13. Verifica compatibilità modello organizzativo con documenti aventi finalità preventiva.**

1. Nella valutazione dell'idoneità del Modello, l'OdV è tenuto anche a verificare la compatibilità del Modello stesso con il Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 l. 6 novembre 2012, n. 190, con il Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e con tutti gli altri documenti e le procedure aventi finalità di prevenzione eventualmente adottati dalla Società, nonché verificare la validità e l'efficacia delle integrazioni tra il Modello e i su indicati documenti.

#### **Art. 14. La verifica dell'effettività del modello**

1. L'organismo di vigilanza dovrà inoltre:
  - a) assicurarsi che la Società riceva dai destinatari del modello una dichiarazione scritta con la quale essi si impegnano a rispettarne i contenuti;
  - b) monitorare, anche attraverso il coordinamento con le altre funzioni aziendali, il rispetto del modello da parte dei destinatari, soprattutto nelle aree caratterizzate da maggiore rischio di reato;
  - c) consultare periodicamente il responsabile della prevenzione e protezione, nonché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le altre figure istituzionali previste dal d.lgs. n. 81 del 2008 o dalle Linee Guida UNI-INAIL, dal BS OHSAS 2007:19001 o ISO 45001:2018, nonché il consulente in materia ambientale;
  - d) condurre le indagini ispettive, programmate o senza preavviso, finalizzate all'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni del modello. L'organismo di vigilanza ha facoltà di coinvolgere in detta attività le risorse

interne alla Società; ove strettamente necessario, può avvalersi di consulenti esterni;

- e) segnalare prontamente al consiglio di amministrazione ogni eventuale violazione o disfunzione del modello, proponendo le opportune soluzioni operative.

2. È obbligo dell'Organismo di vigilanza condurre le indagini di cui alla lettera d) del comma che precede che devono consistere sia in attività programmate che senza preavviso (c.d. a sorpresa).

#### **Art. 15. Riunioni obbligatorie**

1. Almeno una volta l'anno, l'organismo di vigilanza deve indire una riunione:

- a) con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1 comma 8 l. 6 novembre 2012, n. 190, con cui deve scambiare le informazioni in proprio possesso, verificare la possibilità di integrare le proprie attività e di programmare attività ispettive comuni;
- b) con il Datore di lavoro e l'RSPP, nonché con gli altri soggetti responsabili dell'organigramma in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Regolamento aziendale per verificare l'efficienza del sistema di gestione della sicurezza.

2. Le riunioni possono avvenire anche in via telematica (ad es. utilizzando *Skype*, *Microsoft team*, *Zoom*, ecc.).

3. Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale conservato a cura dell'organismo di vigilanza.

#### **Art. 16. Attività di formazione e informazione dei destinatari**

1. L'organismo di vigilanza collabora con il consiglio di amministrazione nell'attività di formazione e informazione dei destinatari del modello, coordinandosi altresì con il responsabile aziendale individuato per occuparsi della formazione, eventualmente collaborando con l'Amministratore delegato nella redazione del programma.

#### **Art. 17. Interpretazione del modello**

1. L'organismo di vigilanza coadiuva gli interessati nell'interpretazione del modello, rispondendo per iscritto, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ai quesiti sottoposti alla sua attenzione.

#### **Art. 18. L'azione disciplinare**

1. L'organismo di vigilanza promuove l'azione disciplinare nel caso di violazione del modello, rappresentando al consiglio di amministrazione, con apposita relazione scritta, gli elementi utili in suo possesso.

#### **Art. 19. Modifiche e aggiornamenti del modello**

1. L'organismo di vigilanza promuove il miglioramento e l'aggiornamento del modello, trasmettendo a tale scopo al consiglio di amministrazione informazioni e valutazioni. Il consiglio di amministrazione può disattendere le proposte di miglioramento e aggiornamento del modello con motivazione scritta, da conservarsi a cura dell'organismo di vigilanza.

2. L'organismo di vigilanza deve valutare, con relazione scritta tempestivamente trasmessa al consiglio di amministrazione, eventuali modifiche al modello, in presenza di:

- a) mutamenti nell'organizzazione aziendale, nel capitale sociale e nelle attività della Società, od ogni altro mutamento comunicati ai sensi dell'art. 21;
- b) modifiche normative che ampliano il novero dei reati c.d. presupposto della responsabilità degli enti;
- a) violazioni del modello ritenute significative;
- b) orientamenti della giurisprudenza che innovino in modo significativo l'interpretazione del d.lgs. n. 231 del 2001 o dei reati di cui alla lett. b);
- c) ogni altra situazione eccezionale che giustifichi comunque una revisione del modello.

## **Sezione VI**

### **Funzionamento e poteri dell'organismo di vigilanza**

#### **Art. 20. Funzionamento dell'organismo di vigilanza**

1. L'organismo di vigilanza si deve presentare in azienda almeno una volta al mese e verbalizza le attività svolte, comprese le verifiche e le ispezioni.

#### **Art. 21. Il documento di programmazione dell'attività ispettiva**

1. L'organismo di vigilanza redige annualmente un documento di programmazione delle attività ispettive, precisandone le scadenze temporali e le modalità di svolgimento. Tale programmazione non esclude la doverosità di controlli ulteriori che si rendessero necessari o opportuni.

2. L'organismo di vigilanza stabilisce nel documento di programmazione le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento della sua attività, ai sensi dell'articolo seguente.

#### **Art. 22. Autonomia operativa e finanziaria**

1. Le attività dell'organismo di vigilanza non sono soggette ad alcuna previa autorizzazione da parte della Società.

2. L'organismo di vigilanza ha accesso a tutti i documenti della Società, compresi quelli disponibili su supporto informatico, e può chiedere informazioni a tutto il personale della società, ai liberi professionisti che collaborano con la Società, nonché ai revisori contabili e ai soggetti che certificano i sistemi di qualità, relativi all'ambiente e alla sicurezza sul lavoro.

3. I soggetti di cui al comma precedente, hanno il dovere di collaborare con l'organismo di vigilanza. La mancata collaborazione costituisce illecito disciplinare, come meglio specificato dal sistema sanzionatorio disciplinare delineato dal modello.

4. Nello svolgimento della sua attività, l'organismo di vigilanza può disporre, in autonomia e senza alcun preventivo consenso, delle risorse finanziarie di cui all'art. 21, comma 2, appositamente stanziato dal consiglio di amministrazione.

5. Su proposta dell'organismo di vigilanza, che provvede ai sensi dell'art. 21, comma 2, il consiglio di amministrazione assegna al medesimo risorse finanziarie sufficienti allo svolgimento dei propri compiti.

6. Le risorse finanziarie devono essere adeguate per consentire all'organismo di vigilanza di:



- a) svolgere attività di controllo;
  - b) consultare esperti in materie che non rientrano nelle competenze professionali dei suoi componenti;
  - c) partecipare a corsi di aggiornamento ritenuti necessari.
7. L'organismo di vigilanza presenta annualmente al consiglio di amministrazione il rendiconto delle spese sostenute, con indicazione specifica delle ragioni che stanno alla base di ciascuna spesa.
8. Il titolare dell'organismo di vigilanza hanno diritto ad un compenso proporzionato alla professionalità e all'impegno richiesto per lo svolgimento dei loro compiti.

## **Sezione VII**

### **Obblighi di informazione e di registrazione**

#### **Art. 23. Obblighi di informazione verso l'organismo di vigilanza**

1. I dipendenti, i dirigenti e gli amministratori, i collaboratori esterni di F.C.R. sono tenuti a riferire all'organismo di vigilanza ogni notizia ritenuta rilevante per l'efficace attuazione del modello e fornire la documentazione richiesta come meglio specificato dal Regolamento aziendale.
2. In particolare, a titolo esemplificativo, vanno comunicate senza indugio:
- a) le modifiche dell'assetto societario, della struttura organizzativa, delle deleghe e dei poteri all'interno dell'organigramma societari;
  - b) le variazioni delle attività imprenditoriali e le aree di rischio reato;
  - c) le domande di partecipazione a gare di pubblico appalto o trattativa privata con enti pubblici, nonché i contratti conclusi con la Pubblica amministrazione, la ricezione di finanziamenti pubblici e la loro destinazione;
  - d) i verbali delle riunioni dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
  - e) gli esiti delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne, quando risultano responsabilità per i reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 o di cui alla l. n. 146 del 2006;
  - f) i procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) per violazione del modello;
  - g) i procedimenti pendenti a carico di persone interne alla Società per violazione del d.lgs. n. 231 del 2001 o della legge n. 146 del 2006;
3. L'organismo di vigilanza dovrà rendere noti l'indirizzo di posta elettronica e il numero di fax dedicati alle comunicazioni di cui al comma precedente.
4. L'organismo di vigilanza riceve anche le segnalazioni facoltative inviate con le forme e i modi specificati dal Regolamento aziendale.

#### **Art. 24. Le comunicazioni dell'organismo di vigilanza**

1. L'organismo di vigilanza comunica, in forma scritta e anche a mezzo della posta elettronica, con gli organi e le persone della Società.
2. In particolare l'organismo di vigilanza comunica:
- a) con l'amministratore delegato in modo continuativo e diretto;
  - b) con il consiglio di amministrazione (e per conoscenza con il collegio sindacale) con periodicità regolare.
3. L'organismo di vigilanza deve:
- a) comunicare al consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni esercizio, la programmazione delle attività che intende svolgere nel corso dell'anno,

- specificando l'oggetto e la frequenza dei controlli, fatta eccezione per quelli non programmati;
- b) inviare annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività di verifica ed ispezione e sul livello di effettività del modello.
4. L'organismo di vigilanza comunica al consiglio di amministrazione:
- a) ogni problematica rilevante emersa dall'attività svolta;
  - b) eventuali comportamenti o azioni non in linea con le procedure aziendali;
  - c) la necessità di procedere all'aggiornamento del modello.
5. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale possono convocare, in qualsiasi momento, l'organismo di vigilanza chiedendogli di riferire sul funzionamento del modello.

#### **Art. 25. Conservazione della documentazione.**

1. L'organismo di vigilanza conserva in un apposito archivio i verbali delle attività svolte, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolte nell'esercizio della sua attività.
2. A detto archivio può accedere il titolare dell'ufficio dell'organismo di vigilanza. È compito dell'organismo di vigilanza assicurare la riservatezza, anche informatica, di tutte le informazioni raccolte, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, al n. 196.
3. Le informazioni dell'organismo di vigilanza potranno essere poste a conoscenza del consiglio di amministrazione:
  - a) su specifica iniziativa dell'organismo di vigilanza, per le ragioni che riterrà opportune;
  - b) su esplicita e motivata richiesta scritta degli amministratori.
4. L'accesso a tale documentazione verrà comunque garantito qualora a richiederlo, oltre che l'autorità giudiziaria, sia l'autorità amministrativa di controllo.
5. L'obbligo di conservazione della documentazione può essere assolto anche in forma digitale.